

Ufficio Affari Economici

Firenze, 24 Maggio 2011

Prot.n. 129/011/PN/gr

A tutte le Aziende Associate

Loro \_\_\_\_\_ Sedi

Oggetto: **ACCORDO PER IL CREDITO ALLE PMI DEL 16 FEBBRAIO 2011**  
**PROROGA SOSPENSIONE MUTUI**

**Estensione della durata del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96 art. 2 comma 100 lett. a)**

Si informa che il Comitato di Gestione del Fondo, nella riunione del 5 maggio 2011, ha preso atto dell'accordo sottoscritto il 16 febbraio 2011 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali, denominato "Nuovo Accordo per il credito alle piccole e medie imprese" (di seguito "Accordo"), in merito all'ulteriore proroga dei termini dell'Avviso Comune e all'allungamento della durata dei finanziamenti a medio e lungo termine che hanno beneficiato della sospensione dei debiti ai sensi dell'Avviso Comune.

Il Comitato di Gestione del Fondo ha, pertanto, deliberato:

- 1) Di prendere atto che i termini di cui all'Avviso Comune, sottoscritto il 3 agosto 2009, sono ulteriormente prorogati al 31 luglio 2011, rimanendo immutata la procedura per la richiesta di proroga della garanzia del Fondo, disciplina con circolare MCC n. 560 del 2 ottobre 2009;
- 2) Di prorogare la scadenza della garanzia del Fondo sulle operazioni già beneficiarie di detta garanzia che fruiscono dell'allungamento della durata di cui all'Accordo.  
La proroga si intende concessa a fronte di una comunicazione di variazione della durata che i soggetti richiedenti inviano utilizzando l'apposito modulo (allegato 13 bis), compilato in ogni sua parte e sottoscritto, entro 6 mesi dalla data della delibera di allungamento della durata. Il modulo può essere trasmesso a mezzo posta (raccomandata A.R.), fax ovvero tramite la procedura telematica di cui alla parte VIII delle Disposizioni Operative. Sono inefficaci, ai fini della proroga della scadenza della garanzia del Fondo, le comunicazioni pervenute al Gestore non conformi al modulo di cui all'Allegato 13bis delle vigenti Disposizioni Operative. La proroga della scadenza della garanzia del Fondo non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei soggetti richiedenti;
- 3) Di consentire la presentazione di nuove richieste a fronte di operazioni di finanziamento oggetto di allungamento della durata non già garantite dal Fondo. La valutazione di tali operazioni viene effettuata secondo i requisiti, le condizioni e le modalità di cui alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di ammissione, l'importo massimo garantito viene calcolato, secondo le percentuali di copertura determinate dal Comitato di Gestione del Fondo, sulla quota capitale del finanziamento in scadenza nel periodo di ammortamento aggiuntivo e l'intervento viene concesso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis.

Allegiamo alla presente comunicazione, per comodità, nostra precedente circolare del 21 febbraio scorso e il modulo 13 bis.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Affari Economici - D.ssa Paola Nalli  
Tel. 055-6266316 e-mail [affarieconomici@confapi.firenze.it](mailto:affarieconomici@confapi.firenze.it)

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
*Silvia Badiali*